




# COMUNE DI CARINOLA (CE)

Cap. 81030 Piazza Municipio 2 – tel. 0823734201

## SETTORE TECNICO - URBANISTICA

[protocollo@pec.comune.carinola.ce.it](mailto:protocollo@pec.comune.carinola.ce.it)



### ORDINANZA SINDACALE

N. 41 del 17.10.2020

*Artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.*

**OGGETTO:** Ordinanza di sospensione del mercato settimanale nel Comune di Carinola.

#### IL SINDACO

##### Vista

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

##### Visti

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto—legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto—legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19*", pubblicato in G.U. n. 59 del 08.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

- gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
- il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 col quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020;

#### Considerato

- il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale e regionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che ad oggi la situazione sussistente su tutto il territorio registra ancora un elevato numero di contagi da Covid-19;
- che i mercati settimanali del Comune di Carinola per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, ed in particolare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori";

#### Ritenuto

- indispensabile fare fronte all'emergenza epidemiologica in atto, in ossequio a quanto disposto nei menzionati atti governativi e all'aggravarsi del diffondersi dell'epidemia attuando tutte le procedure o provvedimenti necessari al contenimento della diffusione del COVID-19;
- inoltre, che la salvaguardia della salute pubblica debba prevalere su ogni altra considerazione, anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio;
- opportuno sospendere temporaneamente e fino a nuove disposizioni il mercato settimanale che si svolge nel Comune di Carinola e frazioni;

#### Visti

- l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

- Per le motivazioni in premessa citate, la sospensione temporanea dei mercati settimanali che si svolgono nel Comune di Carinola e frazioni;
- Di informare riguardo l'adozione del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, assicurandone diffusione presso la popolazione;

#### DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza

#### DISPONE

che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito web comunale ed all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8, comma 3 L. 241/1990 e trasmessa per opportuna conoscenza:

- Alla Prefettura di Caserta, *pec: protocollo.prefce@pec.interno.it*;
- Alla Questura di Caserta: *pec: gab.quest.ce@pecps.poliziadistato.it*;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Carinola: *pec: tce31473@pec.carabinieri.it*;
- Al Comando di Polizia Locale: *pec: comandante@pec.comune.carinola.ce.it*;

#### AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Sindaco  
Antonio Russo

